



Da: nelson.zagni@postacertificata.gov.it
Inviato: domenica 16 marzo 2014 21:42
A: DGSalvaguardia.ambientale@PEC.minambiente.it
Oggetto: PER COMMISSIONE VIA AUTOSTRADA CISPADANA E.ROMAGNA
Allegati: CISPADANA ART 31 PIENA CATASTROFICA.pdf; CISPADANA PIANTINA CATASTROFICA 2.pdf; CISPADANA PIANTINA AREA CATASTROFICA.pdf

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E prot DVA - 2014 - 0008223 del 25/03/2014

Salve,
pur sapendo che i termini per le osservazioni al progetto Autostrada Cispadana E.Romagna sono terminati, ritengo importante portare alla vostra attenzione i documenti allegati. Come potrete notare, le citate mostrano nel ferrarese una zona ASSAI pericolosa dal punto di vista idraulico, in quanto molto facilmente allagabile dai fiumi, Po, Panaro e Reno, tanto pericolosa che la Provincia di Ferrara, l'ha dichiarata: "AREA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA". Certo di avere fatto cosa gradita, cordialmente saluto.
Membro Consulta Comunale di Alberone di Cento FE Nelson Zagni





S G M Ingegneria S.r.l.

AMPLIAMENTO DELL'AREA DEPOSITO E MODIFICA ALLE ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI CONDOTTE DALLA SOCIETÀ ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO S.R.L.

(INTEGRAZIONE DEL REGIME SEMPLIFICATO IN ATTO CON NUOVI CODICI CER)

UBICAZIONE: VIA SELVA – QUARTESANA (FE)

COMMITTENTE: ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO S.R.L.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

OTTOBRE 2013




Fig. 3.9 – Estratto della cartografia del PAI (Tavola 3 – “Corsi d’acqua interessati dalle fasce fluviali”) con ubicazione dell’impianto in progetto

L’area deposito della Società Robur Asfalti e l’area di ampliamento previsto in progetto per la stessa, sono localizzate all’interno della Fascia C del Po.

Le disposizioni relative alle aree ricadenti all’interno della Fascia C sono dettate dall’art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione, di seguito riportato:

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile,



AMPLIAMENTO DELL'AREA DEPOSITO E MODIFICA ALLE ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI CONDOTTE DALLA SOCIETÀ ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO S.R.L.

(INTEGRAZIONE DEL REGIME SEMPLIFICATO IN ATTO CON NUOVI CODICI CER)

UBICAZIONE: VIA SELVA – QUARTESANA (FE)

COMMITTENTE: ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO S.R.L.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

OTTOBRE 2013

nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.


4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

Dalle disposizioni connesse alla definizione delle fasce fluviali del PAI non emergono pertanto cause ostative all'esecuzione degli interventi previsti in progetto. In particolare il comma 4 dell'art. 31 delle Norme Tecniche attuative del PAI rimanda agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica la regolamentazione delle attività consentite, dei limiti e dei divieti per i territori ricadenti in fascia C.



Realizzata da



CONA

COMUNE
BONDENO

COMUNE
CENTO

COMUNE
SANTA
CROCE

COMUNE
SANT'AGOSTINO

VIABILITA' DI ABOLIZIONE

COSP. FE-36
VIABILITA' DI ABOLIZIONE

SANALE S. ANTO

DISTRETTO

AUTOSTRADA

AUTOSTRADA

CAVO NAPOLEONICO

SAN CARLO

S. AGOSTINO
(FE)

